

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro III - Delle contravvenzioni in particolare Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia

#### **Art. 714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (Abrogato)**

[Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore [c.c. 240] , è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]